



Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura  
per l'Emilia-Romagna



***REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 1149/2016 E  
REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 1150/2016***

***RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI***

***DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO, VARIANTE,  
ANTICIPO, SALDO E SALDO/COLLAUDO CON SVINCOLO  
DELLA FIDEIUSSIONE***

***CAMPAGNA 2017/2018***



## 1. PREMESSA E CONDIZIONI

Al fine di consentire la presentazione delle domande inerenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018, rimandando alla delibera regionale<sup>1</sup> di riferimento per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti, vengono fornite le seguenti e necessarie informazioni agli operatori per poter presentare le suddette domande tramite il SIAG - sistema informativo di AGREA.

- a. I vigneti oggetto di ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di gestione ed estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie, a cui fanno riferimento le presenti disposizioni, sono tutti i vigneti ricadenti nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT nel territorio della Regione Emilia-Romagna con una superficie minima di 0,5 ettari (intesa come sommatoria di tutte le superfici coinvolte); nell'esecuzione delle operazioni inoltre devono essere rispettati gli interventi e le modalità tecniche previsti dalla delibera regionale di riferimento;
- b. Il produttore per poter accedere ai benefici della ristrutturazione deve essere in regola con gli obblighi afferenti il fascicolo aziendale che dovrà essere costituito/aggiornato nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia Romagna, ai sensi di quanto previsto dal regolamento del Consiglio Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003;
- c. Il produttore deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- d. Il produttore deve essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali;
- e. Deve essere stata presentata, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione relativa alla campagna viticola precedente la campagna finanziaria per la quale viene presentata la domanda di aiuto. La dichiarazione deve essere stata presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata uguale a zero, così come disposto all'art. 3 comma 5 del D.M. 5811 del 26 ottobre 2015;

---

<sup>1</sup> Delibera della Giunta regionale n. 605 del 05/05/2017 recante "Reg.(UE) n. 1308/2013 e Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione. Approvazione disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018."



f. Si precisa inoltre che per poter presentare domanda sul sistema SIAG di AGREA è necessario:

- essere titolare di un'autorizzazione di cui all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1308/2013;

oppure:

- aver già presentato nel sistema di gestione del potenziale vitivinicolo regionale, secondo le norme definite dall'attuale normativa vigente almeno una:

- domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
- comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
- comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento;
- reimpianto conseguente a estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (successivo punto 2).

Il procedimento di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto, nonché il procedimento di autorizzazione al reimpianto, devono essere terminati con esito positivo al più tardi entro i termini di presentazione della domanda di saldo o di pagamento anticipato, di cui al punto 13 della delibera di riferimento, pena la decadenza della domanda di aiuto.

Le condizioni di cui al precedente punto f. non si applicano ai produttori che intendono richiedere, per vigneti già realizzati, il solo contributo per la realizzazione/sostituzione di impianto di irrigazione e/o la sola sostituzione delle strutture di sostegno senza modifica della forma di allevamento.

g. Le autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del D.M. prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

h. L'individuazione dell'ente competente fa riferimento all'Amministrazione dove ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti da schedario viticolo. Pertanto, nell'ambito regionale, va presentata una sola domanda di aiuto. Ancorché i vigneti ricadano su Servizi



territoriali diversi, il beneficiario nella compilazione della domanda è tenuto ad indicare il Servizio territoriale competente all'istruttoria.

## **2. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE**

I produttori oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale possono accedere alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Il provvedimento deve almeno contenere gli elementi come da delibera regionale di riferimento (PUNTO 6).

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso ai Servizi territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Via XX settembre n. 20, 00187 Roma contestualmente alla sua adozione.

## **3. COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE**


Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico SIAG di AGREA; **è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i **Centri Assistenza Agricola (CAA)**<sup>2</sup> convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://AGREA.regione.emilia-romagna.it> alla voce "Servizi on line" – "Accesso agli applicativi" – "Sistema informativo Agrea SIAG").

---

<sup>2</sup> L'elenco dei CAA convenzionati con AGREA è disponibile sul sito internet di AGREA <http://AGREA.regione.emilia-romagna.it> alla voce "Servizi on line" - "Chi posso contattare";



Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema informatico di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili se non previo aggiornamento e nuova validazione dell'anagrafe.

La presentazione e protocollazione delle domande avviene esclusivamente mediante una delle tre seguenti modalità ed entro i termini stabiliti al successivo paragrafo 5:

- a. **Presentazione elettronica con protocollazione su SIAG presso un CAA.** Il CAA, convenzionato con AGREA e al quale il produttore ha rilasciato apposito mandato, provvede con operatori autorizzati, alla compilazione, presentazione e protocollazione della domanda nel sistema SIAG di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SIAG nel rispetto delle scadenze disposte. All'attivazione del tasto "protocollazione" in Siag, una volta in possesso della domanda firmata in originale dal richiedente, da parte dell'operatore CAA, il sistema attiva la registrazione su Egrammata, di un numero di protocollo associato al pdf non firmato della domanda ed agli allegati, così come presenti in Siag.

L'originale cartaceo firmato è detenuto dal CAA XXXX, che è responsabile della regolarità formale e della conservazione.

Adempimenti del CAA che opera in quanto delegato da AGREA alla protocollazione:

- il numero di protocollo assegnato dal SISTEMA INFORMATIVO di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati che non siano dematerializzati. In ogni caso dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati elencati in domanda e quelli effettivamente presentati con la domanda, sia tramite sistema informativo (nel caso di upload di file) sia in forma materiale (cartacea, supporti fisici).

- La stampa cartacea della domanda, firmata in originale dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo attribuito dal sistema informativo di AGREA, con i soli

eventuali allegati originali che non siano già stati inseriti nel sistema in forma giuridicamente valida come dematerializzata, deve essere custodita dal CAA.

- Eventuali allegati non caricati nel SIAG, in quanto di dimensioni non compatibili con l'upload (file con estensione non prevista o oltre 10 Mb), o richiesti esplicitamente dal bando o specifiche disposizioni in forma cartacea, esclusiva o no (es.: elaborati progettuali, fideiussioni in originale cartaceo, altro), devono essere fatti pervenire dal CAA al servizio competente indicato dalla delibera regionale di riferimento, mediante PEC o in forma cartacea, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla protocollazione della domanda.

**La ricezione da parte dei servizi di domande cartacee compilate dai CAA ma non protocollate sul SIAG di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA sul SIAG di AGREA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.**

- b. Presentazione semi-elettronica con protocollazione presso il Servizio territoriale competente.** La domanda è compilata direttamente dal beneficiario "Utente Internet" su SIAG e portata fino allo stato di "chiusura compilazione". Il produttore dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e **completa di tutti gli eventuali allegati esentati dal caricamento sul sistema come file durante la compilazione o comunque richiesti in forma cartacea da bandi o disposizioni specifiche**, presso l'Amministrazione competente all'istruttoria. Tale Amministrazione provvederà ad apporre il protocollo nel sistema attraverso la funzione di protocollo manuale. La data di presentazione della domanda cartacea compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dal Servizio Regionale.

**N.B: se la data in cui il servizio ha attribuito il protocollo sul proprio sistema fosse differita e successiva alla data di arrivo per motivi organizzativi propri, sul sistema informativo di AGREA dovrà comunque sempre essere registrata la data in cui il documento è pervenuto.**



c. **Presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente sul sistema di protocollo regionale, completa di allegati dematerializzati.** Il beneficiario “Utente internet” che vuole evitare di presentare la domanda e la documentazione in formato cartaceo deve disporre:

- di un certificato di firma digitale;
- di tutti gli allegati necessari alla presentazione della domanda, convertiti o generati in formati elettronici. Essi potranno essere scansionati da una versione cartacea o comunque prodotti direttamente in formati elettronici, purché leggibili senza la necessità di acquisizione di licenze (ad esempio tavole progettuali su file di Autocad in formato DWG visualizzabili con software liberi, preventivi scansionati in formato PDF, JPG, ecc.).

Dopo aver effettuato la compilazione sul sistema SIAG, i beneficiari dovranno:

- allegare tutti gli allegati in formato elettronico;
- firmare digitalmente il documento (domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Il documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il formato “.p7m” e dovrà essere poi caricato nuovamente sul sistema SIAG che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. Tale data di protocollazione sarà quella da considerare in relazione alle scadenze;
- produrre e conservare la ricevuta di presentazione prodotta dal sistema SIAG.

**N.B.: per chi sceglie questa modalità di presentazione domanda, non sarà possibile trasmettere allegati in formato cartaceo; eventuali allegati non compatibili con la funzione di caricamento su sistema informativo (file con estensione non prevista o oltre 10 Mb), o richiesti esplicitamente da bandi o specifiche disposizioni in forma cartacea, esclusiva o no (es.: elaborati progettuali, fideiussioni in originale cartaceo, altro) devono essere fatti pervenire al servizio competente entro i medesimi tempi richiesti per la domanda.**



#### 4. TIPOLOGIE DI DOMANDA

Per la campagna 2017/2018 AGREA gestirà il procedimento collegato alla ristrutturazione e riconversione vigneti “**RIVIT**” attraverso:

**4.1** Una domanda di accesso ai benefici definita “**domanda di aiuto**” con la quale il produttore fa scattare il riconoscimento delle spese sostenute e con la quale si avviano le procedure volte alla determinazione dell’importo ammissibile in base a quanto definito dalla delibera regionale di riferimento.

La domanda contiene almeno gli elementi come da delibera regionale di riferimento (PUNTO 12).

Per rispettare quanto richiesto dai punti a) e b) del punto sopra richiamata oltre alla identificazione dell’intervento e la sua tipologia (riconversione /ristrutturazione) occorre indicare **per ogni** intervento nel quadro cronoprogramma:

1. la **modalità di erogazione dell’aiuto**:

con richiesta di una domanda di pagamento in anticipo - su cauzione - o con richiesta di una domanda di pagamento a saldo;

2. la **tempistica** per la realizzazione delle opere, che si identificherà:

- per il **pagamento a saldo** con la fine lavori fissata al 31/05/2018 e conseguente pagamento del contributo ammesso/concesso nell’esercizio finanziario 2018 (quindi entro 15/10/2018).

- per il **pagamento anticipato**, che prevede nell’esercizio finanziario 2018 il pagamento solo dell’80% del contributo ammesso/concesso con presentazione di cauzione del 110% dello stesso, occorre inserire nel quadro cronoprogramma, l’indicazione prevista della relativa fine lavori che potrà essere 31/05/2019 oppure 31/05/2020 (il pagamento del saldo/collaudato con svincolo fideiussione del restante 20% avverrà quindi nell’esercizio finanziario rispettivamente 2019 (quindi entro 15/10/2019) oppure 2020 (quindi entro 15/10/2020).

**Si evidenzia che: la superficie totale di un intervento, anche se richiesto in particelle differenti, non può essere divisa in anticipo e saldo e che non è possibile richiedere il**





**pagamento del saldo/collaudato con svincolo fideiussione del 20% in due esercizi finanziari differenti, essendo prevista un'unica domanda di saldo/collaudato con svincolo fideiussione.**

La “domanda di aiuto” potrà essere presentata, anche contestualmente, per:

- I. la realizzazione di interventi riferiti a procedimenti di ristrutturazione e riconversione di vigneti già richiesti nel sistema del potenziale viticolo tramite la presentazione di almeno una domanda:
  - di **autorizzazione al reimpianto** (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
  - comunicazione di **intenzione all'estirpazione** per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto e, come da delibera di riferimento, nel caso di richiesta di pagamento:
    - a saldo la fine lavori deve essere presentata entro il 30/11/2017 e l'autorizzazione ad essa collegata deve essere presentata entro il 27/02/2018;
    - anticipato la fine lavori deve essere presentata entro il 31/07/2018 e l'autorizzazione ad essa collegata deve essere presentata entro il 31/10/2018;
  - comunicazione di intenzione alla **riconversione varietale** o di modifica del sistema di allevamento;
  - reimpianto a seguito di **estirpazione obbligatoria** per ragioni sanitarie e fitosanitarie (precedente paragrafo 2).

Il procedimento di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto, nonché il procedimento di autorizzazione al reimpianto, devono essere terminati con esito positivo al più tardi entro i termini di presentazione della domanda di saldo o di pagamento anticipato, di cui alla delibera regionale di riferimento (PUNTO 13).

- II. La realizzazione di interventi di posa in opera di impianti irrigui riferiti a procedimenti di ristrutturazione e riconversione di vigneti per i quali è stata già presentata una domanda di aiuto negli anni precedenti e non sia ancora stata presentata una domanda di collaudo/svincolo della fideiussione.
- III. La realizzazione di interventi di posa in opera di impianti irrigui e sub-irrigui in vigneti già esistenti.



IV. La sostituzione delle strutture di sostegno dei vigneti già esistenti senza la modifica della forma di allevamento.

**Le domande possono essere rettifiche in ogni loro parte prima della scadenza del termine per la presentazione della stessa, tramite l'applicativo SIAG.**

**Le spese saranno ritenute eleggibili a decorrere dalla data di protocollo della domanda. Qualora la domanda sia oggetto di rettifica, la data di protocollo della domanda iniziale varrà solo per le spese inerenti gli interventi in essa contenuti e per le restanti spese varrà la data di protocollo della sua rettifica.**

Eventuali variazioni potranno essere invece presentate successivamente alla scadenza di presentazione della domanda di aiuto, sotto forma di "domanda di variante" secondo quanto disposto al successivo paragrafo.

#### **4.2 Una domanda di variante:**

##### Variante tecnica e modifica al cronoprogramma

Una domanda di variante tecnica e modifica al cronoprogramma, come disposto dalla delibera regionale di riferimento (PUNTO 17), qualora s'intenda apportare modifiche a quanto concesso nella domanda di aiuto relativamente a superfici oggetto di intervento, tipologia di intervento e variazioni di elementi quali vitigno, sesti di impianto, ecc. Gli elementi definiti/scaricati dall'applicativo regionale delle notifiche dovranno essere dapprima modificati, con apposita richiesta all'Amministrazione competente, attraverso l'applicativo regionale che gestisce il potenziale viticolo in tutti i suoi aspetti. La variante tecnica dovrà essere presentata **30 giorni prima della data di fine lavori.**

Per le variazioni relative al cronoprogramma, devono essere comunicate almeno **90 giorni prima dell'ultimazione dei lavori** ed autorizzate dal Servizio territoriale competente prima della sua esecuzione e, poiché la modifica della data di fine lavori incide sulla gestione delle risorse finanziarie, sono ammesse solo variazioni che ne prevedano il posticipo.



**Si evidenzia che per le domande di variante devono essere rispettati i limiti numerici, d'importo e di tempistica imposti dalla delibera regionale di riferimento (PUNTO 17).**

La domanda potrà essere presentata **una sola volta**, dopo l'istruttoria della domanda di aiuto di cui al precedente punto e prima della domanda di pagamento a saldo, anticipo o saldo/collaudato con svincolo fideiussione, al fine di ottenere l'autorizzazione alla variante richiesta.

**4.3 Una domanda di pagamento in anticipo** che sarà presentata dal beneficiario che, non avendo ancora concluso le opere entro la data fissata dalla delibera regionale di riferimento, chiede l'anticipo del pagamento.

La richiesta dell'anticipo presuppone la presentazione della fideiussione pari al 110% sull'importo liquidabile che corrisponde all' 80% del contributo concesso, il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo, secondo quanto indicato nel quadro **cronoprogramma**, e come stabilito al PUNTO 13 della delibera di riferimento, paragrafo "*Pagamento anticipato su fideiussione*", pena la decadenza dei benefici, e precisamente:

- Nell'ipotesi in cui le **risorse disponibili siano sufficienti** a soddisfare interamente il fabbisogno espresso dall'elenco delle domande ammissibili e coprano il contributo collegato alla spesa ammissibile, contestualmente alla domanda di pagamento anticipato (scadenza fissata al successivo paragrafo 5), il beneficiario dovrà presentare idonea fideiussione pari al 110% dell'importo concesso pena la decadenza dai benefici.
- Nell'ipotesi in cui le **risorse disponibili non siano sufficienti**, il beneficiario è tenuto a presentare entro la scadenza fissata al successivo paragrafo 5, con la richiesta di pagamento anticipato:
  - o una fideiussione pari al 110% con riferimento all'80% del contributo della spesa ammessa, sapendo che la presentazione di una fideiussione con importo minore al contributo ammesso comporterà il ricalcolo di un contributo concedibile inferiore;
  - o una dichiarazione d'impegno a trasmettere idonea fideiussione riferita all'80%



dell'aiuto concesso a seguito della rideterminazione del contributo. In tal caso la fideiussione deve essere trasmessa entro 10 giorni dalla specifica comunicazione del Servizio competente, pena la decadenza dai benefici, come stabilito dalla delibera di riferimento nel punto sopra richiamato.

**Si evidenzia che l'anticipo può essere richiesto solo per la realizzazione degli interventi riportati al paragrafo 4.1 punti I, III e IV.**

**4.4** Una **domanda di pagamento a saldo** che sarà presentata dal beneficiario che ha terminato l'esecuzione del vigneto entro la data fine lavori fissata dalla delibera regionale di riferimento. Tale domanda deve identificare in modo preciso la realizzazione tecnica dell'impianto e la relativa localizzazione, contenere la rendicontazione delle spese sostenute e rappresenta contestuale richiesta di collaudo delle opere. La rendicontazione delle spese sostenute è verificata dall'applicativo nella domanda di saldo, sia in fase di compilazione della domanda stessa che in fase d'istruttoria. Eventuali divergenze riscontrate in sede di collaudo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento potranno dare origine all'applicazione di recuperi e penalità se non comunicate e autorizzate secondo quanto disposto al precedente paragrafo 4.2.

Nel caso in cui il richiedente che presenta domanda di contributo per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione -o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente- abbia presentato nelle campagne precedenti domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti con riferimento alla stessa superficie, e le operazioni non siano ancora concluse (**Paragrafo 4.1, punto II**), l'aiuto potrà essere erogato solo a saldo e la domanda di pagamento dell'impianto di irrigazione potrà essere presentata solo dopo la richiesta di collaudo del vigneto oggetto del precedente contributo e comunque entro i termini di fine lavori fissati dal punto 13 della delibera di riferimento.

**4.5** Una **domanda di saldo/collaudo con svincolo fideiussione** per chi ha già beneficiato di un pagamento in anticipo, con il pagamento a saldo del 20% mancante. Tale domanda, che rappresenta richiesta di collaudo degli interventi realizzati e conseguente svincolo della relativa fideiussione, deve essere presentata nel rispetto dei termini previsti dalla delibera e dal cronoprogramma, pena la decadenza dai benefici. La rendicontazione delle spese sostenute è verificata dall'applicativo nella domanda sia in fase di compilazione della



domanda stessa che nella fase di istruttoria del Servizio delegato. Eventuali divergenze riscontrate in sede di collaudo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento potranno dare origine all'applicazione di recuperi e penalità se non comunicate e autorizzate secondo quanto disposto al precedente paragrafo 4.2.

## 5. SCADENZE

Le domande di cui al precedente paragrafo 4., nel rispetto delle modalità di presentazione previste dal paragrafo 3 delle presenti disposizioni, dovranno essere presentate entro le seguenti date, pena la decadenza dai benefici:

- a. Per le **domande di aiuto** di cui al paragrafo 4.1:
  - entro le **ore 24.00** del **30 giugno 2017** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
  - entro il **30 giugno 2017** secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente dai beneficiari "Utenti Internet".
- b. Per le domande di **variante** di cui al paragrafo 4.2 la consegna della domanda, che sia cartacea oppure elettronica per l'Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente, dovrà avvenire nella tempistica prevista dalla delibera di riferimento ed essere presentata come da paragrafo 3 delle presenti disposizioni.
- c. Per le domande di **pagamento in anticipo** di cui al paragrafo 4.3:
  - entro le **ore 24.00** del **10 giugno 2018** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
  - entro il **10 giugno 2018** secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente dai beneficiari "Utenti Internet".
- d. Per le domande di **pagamento a saldo** di cui al paragrafo 4.4:

- entro le **ore 24.00 del 10 giugno 2018** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
  - entro il **10 giugno 2018** secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente dai beneficiari "Utenti Internet".
- e. Per le domande **di saldo/collaudato con svincolo fideiussione** di cui al paragrafo 4.5 per i produttori che hanno fatto quindi richiesta di domanda di anticipo (di cui al paragrafo 4.3):
- o **10/06/2019** (10 giorni successivi al termine previsto per la fine lavori esercizio finanziario 2019);
  - oppure **10/06/2020** (10 giorni successivi al termine previsto per la fine lavori esercizio finanziario 2020).

**N.B:** per tutte le domande qualora una scadenza ricadesse di sabato, domenica o giorno festivo, la stessa si ritiene rimandata al giorno feriale immediatamente successivo.

## **6. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI**

Ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole **n. 1967 del 15/05/2017**, che abroga il precedente decreto n. 4615/2014 e s.m.i., per i pagamenti OCM vino effettuati nell'esercizio finanziario 2015 e successivi, sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 21 del Reg.(UE) n. 1150/2016 i beneficiari che hanno presentato progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai **5 milioni di euro**.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno percepito anticipi e per i quali alla data del 15 ottobre di ciascun anno non è stata inoltrata una richiesta di saldo/collaudato finale.

## **7. SANZIONI**

Per la liquidazione dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di modifiche approvate al progetto iniziale. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non



attuata.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50% l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
- c) supera il 50% non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, la fideiussione è incamerata.

**Il beneficiario che ricade nella fattispecie della lettera c) è escluso dalla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento. La stessa penalità è applicata al beneficiario che non presenta la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.**

Il beneficiario di una domanda per la quale in fase di collaudo siano rilevate situazioni difformi su una superficie superiore al 50% di quella oggetto della domanda stessa è escluso dal pagamento dell'aiuto, ma non dalla possibilità di accedere alla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione vigneti nei tre anni successivi.

Nel caso in cui le situazioni difformi siano rilevate su una superficie inferiore al 50% di quella oggetto della domanda ammessa a contributo il pagamento è ridotto in misura proporzionale.

Per situazioni difformi riscontrate in sede di collaudo che comportano l'esclusione dal pagamento s'intendono:

- difformità tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità della stessa;
- fallanze in misura superiore al 25%.

## 8. VINCOLI

Le superfici impiantate beneficiando del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa in vigore, sono soggette ai seguenti vincoli:

- a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, essere estirpate per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;



- b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli di cui alle lettere a) e b) si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a) comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato secondo le modalità definite dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera b) è disciplinato dalla normativa dell'Unione europea. Qualora nel periodo vincolato sia riscontrata la modifica del sistema di allevamento finanziato che determini un importo indebitamente percepito tale violazione comporta la revoca parziale del contributo ed il recupero calcolato in base alla differenza tra i diversi livelli di sostegno dei sistemi di allevamento.